

La legge 182/2025 prevede anche la facoltà di sospendere gli ammortamenti per il 2024

Data Stampa 6901

Data Stampa 6901

Meno lacciuoli per le imprese

Dalle staffhouse agli incentivi energetici: sfoltiti gli oneri

Pagina a cura
DI BRUNO PAGAMICI

Facoltà per le imprese di sospendere gli ammortamenti anche per il 2024, meno oneri burocratici per la sistematizzazione degli alloggi destinati ai dipendenti degli operatori turistici (Staff house), mini sanatoria per i contribuenti che hanno beneficiato del cumulo degli incentivi energetici. Sono alcune delle novità previste dalla legge n. 182 del 2 dicembre 2025 "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese" pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 281 del 3 dicembre 2025 e in vigore dal 18 dicembre 2025. Il testo della legge prevede inoltre nuove regole che mirano a rendere più semplice la fusione delle fondazioni bancarie eliminando vincoli temporali e specificando le modalità e le tempistiche per accedere al credito d'imposta previsto per questa tipologia di operazioni.

Il provvedimento si configura come uno dei testi legislativi "collegati" alla manovra di finanza pubblica, sottolineando la sua natura strategica per la competitività e l'efficienza del sistema Paese.

Proroga della sospensione degli ammortamenti. L'art. 9 della legge 182/2025, intervenendo sull'art. 60, comma 7-bis, del dl n. 104/2020, nei confronti dei soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (Ias/Ifrs), estende all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 la facoltà di non imputare in bilancio, anche per intero, la quota di ammortamento dei beni materiali (es. macchinari, impianti, attrezzature) e immateriali (es. software, brevetti) al fine di consentire un "alleggerimento" degli oneri nell'esercizio di competenza (a beneficio pertanto del risultato economico di bilan-

cio).

Grazie a questa previsione, le imprese potranno differire totalmente o in parte la rilevazione dell'ammortamento, lasciando nel bilancio 2024 il valore storico del bene inalterato.

La quota che non viene contabilizzata nel 2024 potrà essere recuperata nel 2025, estendendo di fatto il piano di ammortamento di un anno rispetto all'ordinario.

La proroga prevista dalla legge sulle semplificazioni non è tuttavia una novità, in quanto tale facoltà è stata prevista anche precedentemente. Da ultimo va richiamato l'art. 3 comma 8 del dl 189/2022, il c.d. decreto Milleproroghe, che ha esteso anche agli esercizi in corso al 31 dicembre 2023 il regime derogatorio previsto dall'art. 60, comma 7-bis, del dl 104/2020, convertito dalla legge 126/2020.

In base della normativa derogatoria riferita al bilancio 2023, gli obblighi per le imprese derivanti dall'utilizzo della deroga sono sostanzialmente due:

- accantonare a una riserva indisponibile di utili l'importo equivalente agli ammortamenti che non sono stati rilevati: in caso di mancanza o insufficienza di utili di esercizio, la riserva può essere integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili e, in mancanza anche di queste, possono essere accantonati gli utili futuri;

- esporre nella Nota integrativa o in calce allo Stato patrimoniale (per imprese micro) una informativa analitica con riguardo agli ammortamenti non rilevati, alle motivazioni che hanno spinto l'impresa ad avvalersi della sospensione in deroga degli ammortamenti, all'importo d'iscrizione della riserva indisponibile, e all'impatto che questa decisione ha avuto sul risultato d'esercizio e sul bilancio in generale.

Per le modalità operative contabili di gestione della so-

spensione possono essere seguite le indicazioni fornite dal documento interpretativo Oic 9.

Tra le implicazioni della sospensione è prevista la facoltà (non l'obbligo) per l'impresa di dedurre fiscalmente le quote di ammortamento non rilevate sul piano civilstico. In tal caso è necessario rilevare una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi, la quale produce un disallineamento da compensare al termine della vita utile del bene il cui ammortamento era stato sospeso (con conseguenti ricadute in termini di fiscalità differita).

Modifiche alle regole per le "staff house". Va ricordato che il contributo per le "Staffhouse" (di cui ai commi 1-4 dell'art. 14 del dl 95/2025) è un incentivo concesso dal Ministero del turismo alle imprese del settore turistico che sostengono i costi di alloggio dei lavoratori impiegati nelle proprie unità locali.

Le agevolazioni, gestite da Invitalia, comprendono contributi in conto capitale per la costruzione/riqualificazione delle strutture e contributi in conto esercizio per sostenere i canoni di locazione.

Questi ultimi coprono una parte del costo (50% per le Pmi e 15% per le grandi imprese) per un periodo minimo di 5 e massimo di 10 anni, fino a 3.000 euro all'anno per posto letto.

Le domande per partecipare al bando possono essere presentate tramite la piattaforma di Invitalia fino al 19 dicembre 2025 (i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per le "staff house" sono stati definiti con il decreto Minturismo 18 settembre 2025).

Oltre ai contributi previsti dalla disciplina per le "staff house", la legge 182/2025 prevede anche agevolazioni e meno oneri di carattere amministrativo e urbanistico per gli interventi di ristrutturazione e/o ricostruzione degli immobili destinati ad al-



loggio.

Le nuove disposizioni, in particolare:

- stabiliscono che gli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione iniziati entro il 31 dicembre 2026 sono consentiti con Scia e possono prevedere un incremento fino a un massimo del 20% della volumetria o della superficie lorda esistente;

- stabiliscono che per il mutamento di destinazione d'uso degli edifici, funzionali all'impiego di tali immobili, si applica la disciplina del mutamento d'uso urbanisticamente rilevante prevista dall'art. 23-ter del dpr n. 380/2001 (Tue), per le singole unità immobiliari;

- prevedono che per mitigare il carico urbanistico i soggetti beneficiari dei contributi devono stipulare con enti o soggetti gestori di parcheggi apposite convenzioni.

Semplificazione per il cumulo degli incentivi energetici. Con la legge n. 182/2025 il legislatore interviene a modificare, semplificandola, la disciplina del cumulo tra tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia. Le semplificazioni introdotte riguardano in particolare i contribuenti con investimenti in fotovoltaico che hanno beneficiato delle tariffe incentivanti del Gse. A tale riguardo la riforma prevede la possibilità di scegliere di mantenere i benefici delle tariffe, ma accettando una com-

pensazione del vantaggio fiscale ricevuto (come da istanza al Gse) e una riduzione del 5% delle tariffe stesse per tutta la durata della convenzione.

Si tratta di una sorta di sancatoria che consente ai contribuenti che non hanno ancora esercitato la facoltà prevista dall'art. 36, comma 2, del dl n. 124/2019, di continuare a beneficiare delle tariffe del Gse per la produzione di energia elettrica presentando un'apposita istanza all'ente stesso.

Con la domanda, il soggetto interessato dichiarerà pertanto di accettare:

- una compensazione dell'importo corrispondente al beneficio fiscale goduto, calcolato e asseverato da un professionista indipendente;
- una decurtazione del 5% delle tariffe incentivanti per l'intero periodo di validità della convenzione con il Gse.

L'istanza produrrà effetti su tutti i giudizi tributari e amministrativi pendenti (nelle more del pagamento delle somme il giudice sospenderà il processo).

L'estinzione dei giudizi sospesi è tuttavia subordinata:

- all'integrale compensazione delle somme dovute;
- all'incondizionata accettazione della decurtazione delle tariffe incentivanti;
- al pagamento dell'eventuale differenza tra l'importo dovuto e le somme effetti-

vamente compensabili.

Il nuovo credito d'imposta per le fusioni di fondazioni bancarie. La legge sulle semplificazioni apporta una serie di modifiche alla disciplina del credito di imposta concesso alle fondazioni bancarie nel caso operazioni di fusione (di cui all'art. 1, comma 396, legge di bilancio 2023 n. 197/2022).

Le nuove regole puntano a rendere più semplice e prevedibile la procedura, eliminando vincoli temporali e specificando le modalità e le tempistiche per accedere all'agevolazione fiscale.

Le semplificazioni introdotte riguardano innanzitutto l'eliminazione del criterio dell'ordine di presentazione delle domande (non sarà più necessario affrettarsi a presentare la propria richiesta per avere priorità nell'accesso al beneficio).

Ai fini di una migliore programmazione, inoltre, le fondazioni dovranno trasmettere i propri impegni e la relativa documentazione entro la fine di ogni anno, dal 2025 al 2027.

Vengono inoltre modificate le tempistiche circa l'utilizzo del credito d'imposta, che sarà possibile a partire dal decimo giorno del mese successivo alla comunicazione dell'elenco delle fondazioni da parte dell'Acri (Associazione di fondazioni e di casse di risparmio) all'Agenzia delle entrate.

© Riproduzione riservata

Le novità

La legge estende all'esercizio 2024 la facoltà delle imprese di non imputare in bilancio, anche per intero, la quota di ammortamento dei beni materiali e immateriali al fine di consentire un "alleggerimento" degli oneri nell'esercizio di competenza (a beneficio del risultato economico di bilancio)

Oltre ai contributi previsti dalla disciplina per le "staff house" (contributi in conto capitale per la costruzione/riqualificazione e contributi in conto esercizio per sostenere i canoni di locazione), la legge 182/2025 prevede anche agevolazioni e meno oneri di carattere amministrativo e urbanistico per gli interventi di ristrutturazione e/o ricostruzione degli immobili destinati ad alloggio

I contribuenti con investimenti in fotovoltaico che hanno beneficiato del cumulo delle tariffe incentivanti del Gse possono scegliere di mantenere le agevolazioni a condizione che venga accettata una compensazione del vantaggio fiscale ricevuto e una riduzione del 5% delle tariffe per tutta la durata della convenzione